

BANDO INTEGRATIVO DI CONCORSO 2018 PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOSTEGNO PER L'ANNO 2018

(LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E L.R. 13 FEBBRAIO 2013, N. 3, ART. 12)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente bando costituisce integrazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1580 in data 7 dicembre 2018 a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Torino in data 21 giugno 2021 e disciplina le procedure e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 12 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3, e all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono accedere ai contributi i soggetti che non abbiano beneficiato di contributo sulla base del "Bando di concorso 2018", **approvato con la citata Deliberazione n. 1580/2018**, relativo al fondo di sostegno per l'anno 2018 e che siano in possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista da tale bando, vale a dire il 21 dicembre 2018.

Requisiti:

il richiedente deve possedere:

- la residenza nel territorio regionale e, alla data del 21 dicembre 2018, la residenza nell'immobile cui si riferisce la richiesta;
- la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta attestante la richiesta di rinnovo

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve inoltre essere:

- ✓ intestatario per l'anno 2018, di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio situato sul territorio regionale; nel caso in cui, in corso d'anno, siano stati stipulati contratti di locazione riferiti ad immobili diversi, il contributo, se concesso, è calcolato per un massimo di dodici mensilità;
- ✓ in regola con il pagamento dell'affitto oppure deve richiedere la liquidazione del contributo direttamente in favore del proprietario a copertura delle morosità in essere;
- ✓ titolare di valori ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISEE
Fascia A	Fino a 7.500,00
Fascia B	Fino a 12.000,00

- ✓ titolare di un canone di locazione con incidenza sul valore ISEE non inferiore al 10% per la fascia A oppure non inferiore al 20% per la fascia B;

Per la determinazione dell'incidenza del canone sul valore ISEE gli importi annui inferiori ai seguenti canoni di riferimento sono aumentati fino all'importo degli stessi canoni di riferimento:

- a) per un nucleo familiare composto da 1 persona canone mensile di euro 350,00 (annuo 4.200,00);
- b) per un nucleo familiare composto da 2 persone canone mensile di euro 450,00 (annuo 5.400,00);
- c) per un nucleo familiare composto da 3 persone canone mensile di euro 550,00 (annuo 6.600,00);
- d) per un nucleo familiare composto da 4 o più persone canone mensile di euro 650,00 (annuo 7.800,00);

Condizioni:

Fasce di reddito

1. FASCIA A - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 7.500,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulta non inferiore al 10 per cento del valore.
2. FASCIA B - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a euro 12.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulta non inferiore al 20 per cento del valore.

Canone di affitto

Ai fini del presente bando di concorso, si prende in considerazione il canone di locazione pagato nel 2018, sulla base di uno o più contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori (es: le spese condominiali), in regola con l'imposta di registro per l'anno 2018.

Il canone di affitto (o la somma dei canoni di affitto) considerato ai fini della determinazione dell'accesso al contributo, è quello annuale rapportato al reddito. Ai fini della sua quantificazione il contributo è proporzionale al numero di mesi di affitto pagati nel corso dell'anno 2018.

Nel caso in cui la validità del contratto di locazione (o di più contratti di locazione successivi) sia inferiore all'intero anno, per ogni contratto si terrà conto del canone di locazione mensile pagato, riconoscendo la mensilità nel solo caso in cui il periodo di locazione sia uguale o superiore a 15 giorni. Analogo criterio sarà contemporaneamente applicato con riferimento ai periodi di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.

Caso di separazione coniugale e more uxorio

Nel caso di separazione il contributo, indipendentemente dall'intestatario del contratto di locazione, può essere riconosciuto al coniuge al quale, nell'ambito della sentenza di separazione, è stato assegnato l'alloggio. La spesa ammessa a contributo è calcolata dalla data della sentenza di separazione o, se espressa, dalla data di assegnazione dell'alloggio da parte del tribunale. Per le spese di affitto del periodo precedente, il contributo sarà concesso al solo coniuge intestatario del contratto di locazione.

Analoga valutazione è applicata alle convivenze sulla base della data risultante dall'iscrizione anagrafica e dal nulla osta del proprietario.

Caso di contratto intestato a persona defunta

Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a persona defunta **nel corso dell'anno 2018**, in assenza di formale cessione contrattuale a favore di altro componente il nucleo familiare residente nel medesimo alloggio del defunto, il contributo può essere riconosciuto, sulla base della data risultante dall'iscrizione anagrafica e dal nulla osta del proprietario. Il contributo spettante a persona deceduta potrà essere liquidato solamente a altro componente il nucleo familiare residente nel medesimo alloggio del defunto **alla data del decesso**.

3. ESCLUSIONI

Sono **esclusi dal Fondo di sostegno** coloro che, alla data del 21 dicembre 2018, si trovavano in una delle seguenti situazioni:

- ✓ uso e abitazione su uno o più alloggi ovunque ubicati;
- ✓ titolarità di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, **ad eccezione dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di protezione internazionale o di protezione umanitaria**

Sono fatti salvi i casi di:

- ✓ titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà", titolarità di più quote su alloggi diversi purché la somma delle stesse non raggiunga il 100%;
 - ✓ titolarità di un diritto di piena proprietà su di un alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.16 della l.r. 3/2013, o dichiarato improprio o antigienico, ai sensi dell'art. 17 l.r. 3/2013.
- ✓ titolarità di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;
 - ✓ titolarità di un contratto oggetto della richiesta di contributo relativo ad alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - ✓ titolarità di un contratto di locazione relativo ad un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
 - ✓ mancato pagamento di affitti per i quali è stato concesso un contributo;

- ✓ essere stato escluso dal contributo inerente all'anno 2018 a causa di un valore ISEE superiore al limite di ammissione pari ad euro 12.000,00.

4. DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI

Tutti i requisiti per l'ottenimento del beneficio devono essere posseduti dal richiedente al momento della scadenza prevista dal bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1580 in data 7 dicembre 2018 per la presentazione della domanda, vale a dire il 21 dicembre 2018, salvo per quanto riguarda l'indicatore ISEE di cui ai relativi punti di cui *infra*.

L'accertamento dei requisiti è effettuato con riferimento al **canone di locazione**, al **valore ISEE dell'anno 2021 (redditi 2019)** e al **regolare pagamento del canone**, pertanto il richiedente deve allegare pena l'esclusione:

- ✓ **L'importo del canone di locazione, pagato nell'anno 2018.**
Il canone preso a riferimento per la determinazione del contributo è quello **risultante dalla copia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.**

Nel caso in cui il contratto s'intenda (dopo la scadenza) tacitamente rinnovato è richiesta **idonea documentazione comprovante la proroga dello stesso**, (modello "F23" o "cedolare secca" utilizzato per il pagamento all'Agenzia delle Entrate dell'imposta annuale di registrazione) o della sua proroga. Per il canone di locazione incrementato, per effetto della variazione dell'indice ISTAT, è richiesta **idonea documentazione comprovante il nuovo importo corrisposto nel 2018.**

- ✓ **Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE relativo all'anno 2021).**

A tal fine si precisa che:

- l'indicatore ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, valevole per questo bando di concorso, è quello **calcolato sulla base del reddito prodotto nell'anno 2019**
 - l'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dai soggetti allo scopo abilitati (es. CAAF, a cui non compete alcun adempimento in merito al presente bando).
 - i richiedenti sono **tenuti a dichiarare o documentare provvidenze concesse ai sensi della l.r. 11/1999 e redditi prodotti all'estero.**
 - i richiedenti sono **tenuti a dichiarare di aver beneficiato**, in sede di dichiarazione dei redditi, **delle detrazioni dell'affitto per l'abitazione principale** previste dal combinato disposto del DPR 917/1986 e della legge 431/1998 e s.m.
- ✓ **I requisiti della residenza e della regolarità dei pagamenti del canone, che saranno sottoposti a verifica da parte degli uffici secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, sono attestati mediante autocertificazione sul modulo di domanda con presentazione, per ogni contratto di affitto, di tutte le ricevute di pagamento.** La regolarità dei pagamenti dovrà risultare da fotocopia dei bonifici di pagamento o da movimenti bancari (estratto conto) relativi all'anno 2018 o in alternativa dichiarazione degli avvenuti pagamenti sottoscritta dal proprietario con allegata la fotocopia della carta di identità in corso di validità attestante il regolare pagamento dell'affitto per l'anno 2018 fino al mese di dicembre 2018
 - ✓ **I cittadini italiani, di Stati appartenenti all'Unione europea e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione dei titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria, attestano, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 l'assenza, al 31 dicembre 2018, di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero adeguati alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del primo capoverso del punto 3.**
 - ✓ **I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso dell'attestazione di indisponibilità dell'alloggio.**

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La domanda di assegnazione dei contributi da presentarsi alla Regione tra il **13 dicembre 2021 e il 30 dicembre 2021 con le seguenti modalità:**

- **presso la Struttura competente dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 15.00 previo appuntamento da richiedere al numero telefonico 0165/273591;**

- a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Assessorato Sanità, salute e politiche sociali - Ufficio coordinamento e sostegno abitativo - via Promis, 2/A - 11100 Aosta.
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mail politiche_sociali@pec.regione.vda.it (allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità e saranno accettati solamente allegati in formato pdf).

La domanda è redatta su apposito modello scaricabile dal sito internet alla pagina.....o da ritirare presso la portineria situata in via Promis, 2/A nel comune di Aosta nel quale il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti allegando, pena l'esclusione, la documentazione richiesta.

L'ufficio regionale competente si riserva di chiedere integrazioni ai documenti incompleti o insufficienti stabilendo i termini di risposta oltre i quali si determina l'esclusione dai benefici.

5. FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI

Entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche abitative approva l'elenco degli ammessi ai benefici del fondo suddiviso nelle due fasce di cui al paragrafo 2, e l'elenco degli esclusi.

6. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

La struttura regionale competente in materia di politiche abitative determina l'entità del contributo da concedere a ciascun richiedente, sulla base del canone di locazione così come definito ai precedenti paragrafi 2 e 4, con riferimento ai seguenti criteri:

- a) per i richiedenti della fascia A il canone di locazione è ridotto del 10% del valore ISEE ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 3.000,00;
- b) per i richiedenti della fascia B il canone di locazione è ridotto del 20% del valore ISEE ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 2.000,00;

Per la determinazione del contributo i canoni d'affitto massimi presi a riferimento per i calcoli sono:

- per un nucleo familiare composto da 1 persona il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 350,00 (annuo 4.200,00);
- per un nucleo familiare composto da 2 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 450,00 (annuo 5.400,00);
- per un nucleo familiare composto da 3 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 550,00 (annuo 6.600,00);
- per un nucleo familiare composto da 4 o più persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 650,00 (annuo 7.800,00);

Il contributo da assegnare non può essere superiore alla metà del canone annuo di riferimento e all'80% del canone annuo effettivamente pagato.

Il contributo è decurtato dell'importo di cui il richiedente ha beneficiato quale detrazione dell'affitto per l'abitazione principale ed è decurtato dell'importo di cui il richiedente ha beneficiato quale detrazione dell'affitto per l'abitazione principale.

La Giunta regionale, con DGR 896/2019 ha definito la percentuale del contributo massimo da attribuire a ciascuna fascia (90% fascia A e 80% fascia B) nel limite delle disponibilità di bilancio.

Il richiedente ha diritto a beneficiare del contributo nell'ipotesi in cui il medesimo non sia inferiore a 100,00 euro.

7. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

- 1) I requisiti di cui al presente bando di concorso sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
- 2) Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sia in regola con il pagamento dell'affitto, il contributo sarà versato direttamente al padrone di casa a copertura del debito, a condizione che non sia in corso il procedimento di sfratto nel corso dell'anno 2018.

- 3) I contributi concessi ai richiedenti che abbiano ricevuto per lo stesso periodo e allo stesso titolo somme dirette alla copertura di oneri oggetto del presente bando, sono calcolati al netto delle somme già percepite.
- 4) Non verranno ritirate le domande con valori dell'attestazione ISEE superiore al massimo stabilito di euro 12.000,00 e per esse non sarà avviata alcuna istruttoria amministrativa ma sarà rilasciata solo una comunicazione di diniego.
- 5) Non sono cumulabili sullo stesso contratto di locazione il riconoscimento del sostegno alla locazione e il requisito di accesso all'emergenza abitativa per l'intero anno solare in cui è stato pagato il sostegno alla locazione.
- 6) Nei casi particolari di attestazioni ISEE coinvolgenti nel nucleo familiare persone di fatto non residenti nell'abitazione oggetto della domanda di sostegno, gli uffici regionali possono richiedere a corredo della stessa domanda, pena esclusione, ulteriori documenti per procedere al corretto ricalcolo dell'indicatore economico.